

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Valeria Di Domenico

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, lì 15 maggio 2024

CIRCOLARE N.5/2024

In data 30.04.2024 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge del 29.04.2024 n. 56 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Fra le principali misure introdotte in sede di conversione si segnalano:

- la conferma del credito d'imposta Transizione 5.0 spettante alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici;
- e al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l'INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati.

1.Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0.

Come anticipato, l'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR"), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

Tra le principali novità apportate in relazione alla fruizione dell'agevolazione l'accesso ai crediti d'imposta Transizione 5.0 sarà subordinato al rilascio di un'apposita **certificazione da parte del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti**.

L'attestazione dovrà accertare l'effettivo sostenimento delle spese documentate dalle fatture e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A dell'apposito registro.

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

2. Comunicazioni per l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti 4.0

Come già anticipato, con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l'utilizzo in compensazione mediante F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Nel dettaglio viene previsto che:

- per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione *ex post* al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall'1.1.2023 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione *ex post*.

3. Nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPI e IMU ENC

Con il DM 24.4.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato due modelli dichiarativi (nonché le correlate istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) relativi:

- alla dichiarazione IMU/IMPI (in sostituzione del precedente modello *ex* DM 29.7.2022);
- alla dichiarazione IMU ENC (in sostituzione del precedente modello *ex* DM 4.5.2023).

Tra le novità, in entrambi i nuovi modelli viene introdotta:

- un'apposita sezione dove indicare la perdita o l'acquisto del possesso dei requisiti per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi *ex* art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019.
- vengono recepite nelle istruzioni per la dichiarazione IMU ENC, le norme di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 71 della L. 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali per le proprie attività istituzionali;
- vengono recepite nelle istruzioni per la dichiarazione IMU/IMPI, la disciplina in materia di "abitazione principale" risultante dalla sentenza della Corte Cost. 13.10.2022 n. 209.

I nuovi modelli vanno adottati già per le dichiarazioni relative all'anno 2023, il cui termine di presentazione è fissato per lunedì 1.7.2024 (cadendo il 30.6.2024 di domenica).

4.Regime Premiale ISA per il 2023

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. 205127 ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

Rispetto agli anni scorsi, l'elemento di novità riguarda i benefici dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP e per il rimborso del credito IVA; le soglie entro le quali usufruire di tali benefici sono state incrementate dal decreto adempimenti fiscali (DLgs. 1/2024) e il provv. 205127/2024 ne ha graduato l'utilizzo in base al punteggio ISA ottenuto.

Sono invece confermati i punteggi ISA per usufruire dei restanti benefici fiscali.

5.Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e credito d'imposta ZES

Con la risposta a interpello 17.4.2024 n. 94, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d'imposta ZES ai sensi dell'art. 5 del DL 91/2017 e il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015 non sono tra loro cumulabili.

Non si tratta, infatti, di due distinte agevolazioni fiscali, ma rappresentano un'unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui sono effettuati gli investimenti presi in considerazione dalle relative disposizioni.

In particolare, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d'imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento e ampliamento del credito d'imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest'ultimo.

6. Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.05.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
16.05.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2024; • versare l'IVA a debito.
	Versamento IVA primo trimestre 2024	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2024; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento: • della quinta e ultima rata mensile di pari importo;

		con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
27.05.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di aprile 2024, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di aprile 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano: - i modelli relativi al mese di aprile 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica.
31.05.2024	Riapertura dell'adesione al ravvedimento operoso "speciale" per i periodi d'imposta fino al 2021	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.5.2024: - deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure dell'ammontare corrispondente alle prime 5 rate di pari importo che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024 (le rate successive rimangono fissate alle scadenze del 30.6.2024, 30.9.2024 e 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall'1.6.2024); - devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.
	Adempimenti persone decedute	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2024; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

31.05.2024	Riapertura dell'adesione al ravvedimento operoso "speciale" per i periodi d'imposta fino al 2022	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.5.2024: • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 4 rate di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo); • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute. La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73.
	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2024. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2024.
	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2024; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

31.05.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2024.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

